

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06.12.2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 543 del 28 MAG. 2020


DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Nomina della Dott.ssa Assunta De Luca quale Direttore Sanitario della ASL Rieti, ex art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L.n.165/2001 nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità, e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L.n. 241/1990, come modificato dalla L.n. 15/2005. Il Direttore attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed è assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.

Data 27.05.2020

Firma



Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data _____

Firma _____

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data _____

Firma _____

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23.10.1992, n.421”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 3 e 3-bis, contenenti disposizioni relative al Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

VISTA la legge regionale Lazio 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 9, comma 2, lett. f, e l’art. 15, recanti disposizioni concernenti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

RILEVATO che giusta Deliberazione n. 1/D.G. del 6/12/2017 si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017 ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti” trasmesso con nota prot. n. 607562 del 29/11/2017 dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Affari Generali e dell’insediamento e dell’assunzione in carica quale Direttore Generale della Asl di Rieti da parte della Dott.ssa Marinella D’Innocenzo a far data dal 6/12/2017;

ATTESO che:

- ai sensi del comma 1-quinquies del citato art. 3 del D.Lgs. n. 502/92, compete al Direttore Generale nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;
- ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 *“il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione”*;

RICHIAMATO l’art. 15 della succitata Legge Regionale Lazio 16 giugno 1994, n. 18, ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 lettera d) concernente i requisiti richiesti per la nomina a Direttore Sanitario che, prevede, tra l’altro *“aver svolto, per almeno un quinquennio, attività di direzione tecnico-sanitaria certificata in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione” di cui all’articolo 2 DPR 484/1997*”

VISTA la determinazione dirigenziale n. G16682 del 4/12/2019 che, in esito ai lavori della commissione, ha preso atto dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale, pubblicata sul BUR Lazio n. 98 del 05/12/2019;

VISTO il D. Lgs. n.39 del 08/04/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L. 190/2012”;

PRESO ATTO della formale dichiarazione con cui la Dott.ssa Assunta De Luca attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità per la nomina a Direttore Sanitario, previste dall’art. 3 comma 11 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e dal D.Lvo n.39 del 8/4/2013 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 574 del 7/10/2016, allegato B, dal quale si evince il trattamento economico annuo da corrispondere ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;

VISTO il Contratto di Prestazione d'Opera Intellettuale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché dalle norme e dagli atti programmazione nazionali e regionali;

RITENUTO pertanto di nominare Direttore Sanitario della ASL Rieti la Dr.ssa De Luca Assunta con decorrenza 16/06/2020

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DELIBERA

DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Dott.ssa Assunta De Luca, nata a Napoli il 1 ottobre 1969, Direttore Sanitario della ASL Rieti, in considerazione dei requisiti di legge coerenti rispetto le funzioni da svolgere, previa sottoscrizione del relativo Contratto di Prestazione d'Opera Intellettuale, di durata triennale, a far data dal 16 giugno 2020;

DI DEMANDARE al Direttore Amministrativo l'espletamento delle verifiche di cui al punto 4 della Determinazione n. G16682/2019, per il tramite degli uffici competenti;

DI DARE ATTO altresì che i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio della Asl di Rieti per il periodo di svolgimento dell'incarico medesimo

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Affari Generali;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/9/2009 n.69 e del D.Lgs 14/3/2013 n. 33.

in oggetto

per esteso

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 28 MAG. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 28 MAG. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33

in oggetto

per esteso

in data 28 MAG. 2020

Rieti li 28 MAG. 2020

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec. it
C.F. e P.I. 00821180577

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00215 del 21/11/2017 è stato nominato quale Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti la Dott.ssa Marinella D'Innocenzo;
- giusta deliberazione n. 1/DG del 06/12/2017 si è preso atto dell'insediamento ed assunzione da parte della Dott.ssa Marinella D'Innocenzo dell'incarico di Direttore Generale della ASL di Rieti per la durata di tre anni a decorrere dal 01/02/2018;

TRA

La Dott.ssa Assunta De Luca nata a Napoli il 1° ottobre 1969, C.F. DLCSNT69R41F839I e residente a Roma, Via Tronto 32, la quale ha formalmente accettato l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti ed ha confermato formalmente di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore Sanitario previste dall'art. 3 comma 11 e di compatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, dall'art. 3 comma 9 del D.Lvo 30.12.1992 n. 502, così come modificato da ultimo dal D.Lvo n. 229 del 19.6.1999, e dalla L.R. n. 18/94 come da nota allegata;

E

il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, nata a Lecce il 02/08/1959 domiciliato per la carica in Rieti, Via del Terminillo 42, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti (nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima).

Si conviene e stipula il presente contratto:

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 1

INCARICO, DURATA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti conferisce, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, e dell'articoli 9, 15 e 16 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i., l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda stessa alla dott.ssa Assunta De Luca

L'incarico in oggetto ha durata triennale, con decorrenza dal 16/06/2020.

Il Direttore Sanitario con la sottoscrizione del presente contratto accetta l'incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, con esclusione dell'ultimo capoverso, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, e dal comma 11 del medesimo art. 3;
- b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la Regione Lazio;
- c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R., di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli, impegnandosi - in difetto - a rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 2

ESCLUSIVITÀ, RISERVATEZZA, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, RAPPRESENTANZA

Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussiste di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 18/1994 e s.m.i.. Per l'effetto il Direttore Sanitario si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale di lavoro subordinato per il periodo di durata del presente contratto.

Salvo quanto previsto al comma che precede è preciso obbligo del Direttore Sanitario

mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso il Direttore Sanitario - nel rispetto di cui alla legge n.241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore Sanitario si impegna a partecipare ai corsi di formazione manageriale eventualmente organizzati dalla Regione, oltre alle ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale - con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria - in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

ART.3

OBIETTIVI E VALUTAZIONE

Il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare tutte le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 18/1994 e s.m.i. ed in ogni caso dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori che avranno carattere di oggettività.

ART.4

VERIFICHE PERIODICHE

Il Direttore Generale provvede alla fine di ogni anno alla verifica dei risultati di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario. L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi del successivo art. 6.

ART.5
TRATTAMENTO ECONOMICO, SPESE

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a carico del bilancio dell'intestata Azienda, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore Sanitario è pari a € 111.554,69 annuo, ripartito in 12 mensilità, con possibilità di maggiorazione fino al 20 % in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore Generale e all'espressa autorizzazione da parte della Regione.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

- a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;
- b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

ART.6
CAUSE DI RISOLUZIONE

Visto il rinvio alle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile attuato dall'art. 3 bis comma 8 D.Lgs. 502/1992 e dall'art. 1 comma 2 DPCM 502/1995, il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale potrà essere risolto dal Direttore Generale con un preavviso di tre mesi.

Fermo quanto sopra, le parti convengono e costituiscono cause di risoluzione immediata del rapporto:

- a) la verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario ai sensi della precedente art 4;
- b) il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno;
- c) l'assenza o l'impedimento superiore a sei mesi;
- d) la ridefinizione degli ambiti territoriali che implichi la soppressione dell'Azienda presso la quale viene svolto l'incarico;

- e) la mancata tempestiva comunicazione al Direttore Generale di quanto previsto dal successivo art. 7 comma 2;
- f) il mancato adeguamento alle linee guida e/o alle direttive relative all'utilizzo dei mezzi aziendali o il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate con l'art 5 che precede;
- g) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art 1 comma 2 lett. c) nei termini ivi previsti. Restano in ogni caso fermi tutti gli altri casi di risoluzione previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

ART.7

CAUSE DI DECADENZA DALL'INCARICO

Il Direttore Sanitario verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico anche in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

- a) nei casi di condanna contemplati dall'art 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico;
- d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie che inibiscono alla nomina all'incarico, previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
- e) in caso di sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo.

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: le situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; le ipotesi di incompatibilità con la carica; i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).

ART.8

CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'INCARICO

Il Direttore Generale con provvedimento motivato - ad esempio in vigore cautelare nelle more dell'accertamento della sussistenza di cause di recesso o decadenza previste dagli artt.

6 e 7 - può sospendere il Direttore Sanitario per la durata massima di sei mesi eventualmente prorogabili con provvedimento motivato.

ART.9

DIMISSIONI DALL'INCARICO

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare con un preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

ART. 10

ESCLUSIONE DI RISARCIMENTO E/O INDENNITÀ

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto, le dimissioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda presso la quale svolge l'incarico che ne implichi la soppressione), nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore Sanitario, il quale fin d'ora dichiara - per quanto possa occorrere - di rinunciarvi.

ART. 11

RECEPIMENTO E RINVIO

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali - anche di natura economica - che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt 2229 c.c. e seguenti del Codice civile.

ART.12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART.13
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26.06.1972 n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Dott.ssa Assunta De Luca.

Rieti, li _____

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marinella D’Innocenzo

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile la dott.ssa Assunta De Luca, dichiara di approvare espressamente le clausole dall'art. 1 a 10 e art.13 del presente contratto.

Rieti, li _____

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca
